

OGGETTO: Contratto di transazione - conguaglio dei sovracanonici rivieraschi ex art. 53 r.d. n. 1775/1933 - conguaglio dei sovracanonici conseguenti al mutamento della portata degli impianti per effetto del rilascio del Deflusso Minimo Vitale (DMV) ex art 23 ter L.P. n. 4/1998 e s.m..

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con D.P.R. n. 4597 del 3.8.1948 è stata assentita alla Società Idroelettrica Sarca Molveno – alla quale sono subentrate, successivamente, le società Enel (con d.p.r. 584/63), Enel s.p.a., Enel Produzione s.p.a. ed infine Hydro Dolomiti Enel s.r.l. (con determinazione SUAP del 10.3.2009 n. 34) - la concessione di grande derivazione d'acqua per la produzione di energia elettrica dal fiume Sarca e affluenti, per gli impianti di S. Massenza I, S. Massenza II e Nembia, nel Comune di Vezzano, in provincia di Trento;
- la predetta concessione di derivazione, regolata dal disciplinare n. 4534 del 3.11.1947 e dai successivi atti, approvati dall'Ufficio del Genio civile di Trento, stabiliva solo in via provvisoria "la definizione delle portate massime e medie annuali" degli impianti, in kw 111.905,08 (art. 10 discipl. cit), in considerazione della complessità delle derivazioni dal fiume Sarca e affluenti;
- all'esito di rilevamenti idrografici, svolti dal 1989 al 1996, e degli studi condotti dal Centro universitario per la Difesa idrogeologica dell'ambiente montano dell'Università degli studi di Trento, conclusi nel marzo del 2005, è stata adottata dal Dirigente del Servizio Utilizzazione delle Acque pubbliche (SUAP) della Provincia di Trento la determinazione n. 204 del 23.9.2005, con la quale è stata rideterminata, in via definitiva, la potenza media nominale dei citati impianti, in kw 122.405,15 (+ kw 10.500,07 rispetto a quella stabilita in via provvisoria), con decorrenza dal 12 aprile 1955 per l'impianto S. Massenza I, dal 20 maggio 1957 per l'impianto S. Massenza II e dal 5 dicembre 1957 per l'impianto Nembia;
- a seguito di tale determinazione SUAP, il Comune di Preore, unitamente ad altri 26 comuni ricompresi nel Bacino Imbrifero Montano del Sarca, ha chiesto alla società concessionaria il versamento dei conguagli dei sovracanonici di cui all'art. 53 r.d. n. 1775/1933, a far data dal 20.1.1972 (data di entrata in vigore della l. cost. n. 1 del 1971);
- la Enel Produzione s.p.a., in data 16.10.2006, ha corrisposto € 270.524,88 a titolo di conguaglio dei sovracanonici rivieraschi per il periodo 3.8.2000- 2.8.2006, da ripartire tra i diversi comuni, salva ripetizione. Per il periodo anteriore all'agosto 2000, la società ha eccepito l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto al pagamento delle somme richieste;
- il Comune di Preore, come gli altri 26 comuni interessati, dopo aver diffidato la società concessionaria al pagamento delle ulteriori somme dovute, nel 2008 ha citato in giudizio, innanzi al Tribunale delle Acque Pubbliche di Venezia, le società Enel s.p.a. ed Enel Produzione s.p.a. per l'accertamento e la dichiarazione del proprio diritto ad ottenere i sovracanonici arretrati, a far data dal 20.1.1972 ed ha chiesto la condanna delle società al pagamento di € 21.629,25 (di cui € 11.074,40 per sovracanonici arretrati ed € 9.754,85 per interessi legali maturati sino alla data del 2.8.2006). In via subordinata, il Comune ha chiesto l'accertamento della prescrizione decennale del proprio credito con conseguente condanna delle società al pagamento dei sovracanonici arretrati per il periodo 1995 - 2000. Si sono costituite in giudizio, per il rigetto del ricorso, le società Enel s.p.a. ed Enel Produzione s.p.a. ed ha proposto atto di intervento volontario la società Hydro Dolomiti Enel s.r.l., in qualità di successore a titolo particolare di Enel Produzione s.p.a.;
- il ricorso proposto dal Comune di Preore è stato accolto dal Tribunale delle Acque Pubbliche di Venezia con sentenza n. 423/2012 del 02.02.2012 che ha riconosciuto – come per tutti gli altri ricorsi promossi dai comuni rivieraschi – la definizione solo provvisoria della portata media

nominale indicata nel disciplinare del 1947, accertando il diritto del comune ad ottenere “il sovracanone a far data dal 20.2.1972” sulla base della potenza definitiva, con condanna in solido delle società concessionarie al pagamento dei sovracanonî arretrati nonché degli ulteriori interessi legali maturati a partire dal 3.8.2006, sino alla data dell'effettivo soddisfo;

- in particolare, con la predetta sentenza n. 423/2012 cit., il Tribunale delle Acque Pubbliche di Venezia ha condannato le società al pagamento, in favore del Comune di Preore, di “€ 21.629,25 oltre interessi legali dal 3.8.2006 al saldo”;
- le società Hydro Dolomiti s.r.l., Enel Produzione s.p.a. in proprio e quale procuratrice di Enel s.p.a., hanno impugnato la sentenza n. 423/2012 cit. – nonché le altre sentenze emesse a favore degli altri comuni rivieraschi, sulle quali pende ancora l'appello - innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma;

Premesso altresì che:

- dal 01 gennaio 2009 è entrata in funzione la centrale di Ponte Pià con una potenza media annua di KW.565,03.- (determinazione SUAP nr.119 del 24.07.2009). Il medesimo impianto dal 01.01.2009 ha sviluppato una potenza di KW 694,71, per effetto del maggior rilascio dei singoli impianti idroelettrici, fino al 30.06.2011 e successivamente la potenza nominale media è stata quantificata in KW 1164,94 (determinazione SUAP nr.71 del 18.06.2010) dal 01.07.2011;
- la concessione della centrale di Ponte Pià è stata fatta confluire in quella di S.Massenza II come riportato nella tabella sotto e che HDE di cui sopra non ha ancora provveduto al versamento dei sovracanonî ma che nel ricalcolo del dare/avere dell'atto transattivo in esame vengono conteggiati gli importi fino alla data del 03.08.2013;
- per effetto delle modifiche apportate dalla l. p. 28.12.2009 n. 19 all'art. 23 *ter*, l. p. n. 4 del 6.3.1998, “rideterminazione dei parametri di concessione idrica per effetto dei deflussi minimi vitali”, occorre ridefinire, in diminuzione, le potenze medie nominali degli impianti di derivazione idroelettrica di S. Massenza I e II e di Nembia, al fine di calcolare l'importo dei sovracanonî spettanti ai comuni rivieraschi e la decorrenza degli stessi.

Considerato inoltre che:

- nelle more dei giudizi di appello pendenti innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, sono state avviate trattative tra il Consorzio BIM Sarca - in proprio e anche per conto dei comuni rivieraschi - le società Hydro Dolomiti Enel s.r.l. (HDE) ed Enel s.p.a. e la Provincia di Trento, per dirimere le controversie pendenti, relative agli importi dei sovracanonî ex art. 53 r.d. n. 1775/1933, a seguito della determina P.A.T. n. 204/2005 e per definire le portate nominali medie degli impianti di S. Massenza I, II e Nembia e relativi sovracanonî, per effetto del rilascio del DMV ex art. 23 *ter* l. p. n. 4/1998, secondo quanto indicato nella seguente tabella,

<i>Effetto DMV</i>	<i>Potenza media annua (kW)</i>	<i>Periodo</i>
S. Massenza I	93.500,00	dal 8.06.2006 al 31.12.2008
	86.237,65	da 1.01.2009 al 2.08.2013
S. Massenza II (inclusiva di Ponte Pià)	17.845,61 (17.280,58 + 565,03)	dal 8.06.2006 al 31.12.2008
	18.246,53 (17.551,82 + 694,71)	da 1.01.2009 al 30.06.2011
	18.718,03 (17.553,09 + 1.164,94)	dal 1.07.2011 al 02.08.2013
Nembia	7.506,71	dal 8.06.2006 al 31.12.2008
	5.366,37	da 1.01.2009 al 2.08.2013

- le rideterminazioni delle potenze degli impianti e dei sovracanonî sono oggetto dell'accordo transattivo nonché delle relative tabelle allegate in bozza alla presente delibera;
- in particolare, con il predetto accordo, HDE riconosce definitivamente al Consorzio B.I.M. Sarca Mincio Garda, che accetta in nome e per conto dei comuni rivieraschi deleganti, i

conguagli per i sovracanonici arretrati a decorrere dal 1972, in conseguenza delle nuove potenze accertate con la determinazione n. 204/2005.

Inoltre, con tale accordo, il Consorzio B.I.M. Sarca Mincio Garda, in nome e per conto dei comuni rivieraschi, riconosce ad HDE il conguaglio dei sovracanonici conseguente alla rideterminazione, in diminuzione, delle potenze degli impianti per effetto dell'obbligo di rilascio del deflusso minimo vitale, a decorrere dall'8.6.2006 (data di entrata in vigore del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche della PAT) assumendosi l'onere per l'eventuale restituzione dei maggiori importi versati dai concessionari.

- Le parti rinunciano altresì a tutti i giudizi pendenti al momento della stipula dell'accordo;

- Considerato congruo e opportuno il contenuto dell'accordo transattivo e ritenuto altresì conveniente per il Comune di Preore delegare il Consorzio B.I.M. Sarca Mincio Garda per la sottoscrizione dell'accordo transattivo *de quo* nonché per l'incasso dei conguagli relativi ai sovracanonici ex art. 53 r.d. n. 1775/1933 e per l'eventuale restituzione, ai concessionari, degli importi maggiormente versati a seguito dell'obbligo di rilascio del deflusso minimo vitale, come sopra precisato.

Tanto premesso e considerato, preso atto del contenuto del predetto accordo transattivo;

Accertata la propria competenza a deliberare in quanto il presente provvedimento:

- non comporta spese a carico del bilancio comunale poiché gli oneri derivanti dalla restituzione, dovuta per disposizione di legge (L.P. 4/98-PGUAP) dei sovracanonici rideterminati per effetto del rilascio del DMV sono assunti dal Consorzio B.I.M. Sarca Mincio Garda;
- approva un accordo transattivo che di fatto ammette in toto quanto richiesto in sede di giudizio di primo grado e riconosciuto con la relativa sentenza del TRAP Venezia;

Rilevata la necessità di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione al fine di trasmettere il provvedimento al Consorzio B.I.M. Sarca Mincio Garda di Tione di Trento entro il 31 maggio 2014, come richiesto dallo stesso Ente;

Visto il TULLROCC approvato con D.P. Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Visto lo Statuto comunale;

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, nonché parere favorevole di regolarità tecnico – amministrativa da parte del Segretario Comunale, in relazione alle sue competenze, ai sensi dell'art. 81 del Testo Unico delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Ad unanimità di voti espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di autorizzare, per quanto esposto in premessa, il Consorzio BIM Sarca Mincio Garda di Tione di Trento a rappresentare il Comune di Preore, ai fini della sottoscrizione della suddetta transazione, che, allegata alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Di autorizzare il Consorzio BIM Sarca Mincio Garda di Tione di Trento ad incassare le somme di spettanza del Comune di Preore che la società HDE dovrà corrispondere a titolo di conguaglio per i sovracanonici arretrati ex art. 53 r.d. n. 1775/1933 – come da tabella allegata alla bozza di transazione.
3. Di accettare che il Consorzio BIM Sarca Mincio Garda di Tione di Trento assuma l'onere di restituire, per conto del Comune di Preore le somme spettanti alla società concessionaria a titolo di conguaglio dei sovracanonici conseguenti al rilascio del deflusso minimo vitale, ex art. 23 *ter* l.p. n. 4/1998.

4. Di dichiarare la presente deliberazione, con voti unanimi favorevoli, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 79 c. 4 del Testo Unico delle LL.RR. sull'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.
5. Di informare che, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla giunta comunale ex articolo 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L durante il periodo di pubblicazione nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni o, in alternativa, giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ex artt. 13 e 29 del D.Lgs 02.07.2010 n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia interesse concreto ed attuale.

\\ \\ *** ///